



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord

Le Novità per gli Enti Locali nella manovra di Bilancio 2023

Lunedì 06 marzo 2023, ore 15:00 -19:00 Aversa (CE) – Via Diaz 89

Commissione Enti Locali
Presidente Angela Arsentì

Consiglieri Delegati:

Michele Frignola Eugenia Maisto Diego Musto Francescopaolo Orabona

Le Novità per gli Enti Locali nella manovra di Bilancio 2023

RELATORI:

- RICCARDO FEOLA Segretario Generale del Comune di Benevento *Diversi riflessi della nuova manovra sul Bilancio dell'Ente Locale*
- ORTENSIO FABOZZI Dottore Commercialista ODCEC Napoli Nord *Legge di bilancio novità in materia di entrate e contabili*
- ANNA FARRO Responsabile settore finanza e personale del Comune di Scafati
Le spese del personale a tempo determinato secondo le novità del 2023
- VINCENZO NATALE Dottore Commercialista ODCEC Napoli Nord
Rottamazione quater novità e riflessi sul Bilancio dell'Ente Locale

Riferimenti Normativi:

Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022

Decreto-legge Milleproroghe 2023, n. 198 del 29/12/2022

D.L. n. 17 del 2022 (Decreto Energia)

RICCARDO FEOLA Segretario Generale del Comune di Benevento
Diversi riflessi della nuova manovra sul Bilancio dell'Ente Locale

LEGGE FINANZIARIA 2023

le norme di maggior interesse per i bilanci degli enti locali

Avanzo libero (Art.1, comma 775)

Agli enti locali, ***in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023***, è data facoltà di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. ***Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.***

Incremento del fondo di solidarietà comunale (Art. 1, comma 774)

- Viene incrementata di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Disapplicazione sanzioni (Art. 1, comma 781)

- **La norma** esclude l'applicazione della **sanzione** prevista dal **TUEL** per gli **enti locali** in situazione di **criticità finanziaria** che, per l'anno **2022**, non riescano a **garantire la copertura minima** del costo **dei servizi a domanda individuale**, consistente nella decurtazione dell'1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti.

Anticipazione tesoreria (Art. 1, comma 782)

- In deroga all'articolo 222 del TUEL, viene prorogato **l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**), al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid (Art. 1, comma 785)

- la norma prevede l'emanazione di un **decreto del Ministero dell'interno**, di concerto con il MEF, **da adottare entro il 31 ottobre 2023**, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Il DM provvede, altresì, all'eventuale **regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti**, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Infine, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei sopracitati comparti, è previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (Art. 1, comma 789)

- La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell'elenco delle operazioni previste dall'art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall'articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto.

Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (Art. 1, comma 789)

- La disposizione pertanto è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto.

Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (Art. 1, comma 789)

- La gestione ordinaria dell'ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l'apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.

Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale (Art. 1, comma 790)

- La norma finanzia **di 2 milioni di euro per l'anno 2023** il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023. Si ricorda che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socioeconomiche della collettività e del territorio.

-

Svincolo risorse in sede di rendiconto (Art.1, commi 822-823)

- La norma autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per:
- la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;
- la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
- contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
-

Contributo 400 milioni per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali (Art. 1, comma 29)

- Per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali viene istituito presso il Ministero dell'interno **un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province**. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **entro il 31 marzo 2023** in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

NORME DI INTERESSE DEL MILLEPROROGHE

- **Proroghe dei termini in materia di assunzioni programmate dagli enti in dissesto finanziario (*Art. 1, comma 22 bis*)**
- **La norma richiesta dall'ANCI e approvata in Senato**, prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del TUEL, e già autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

Disapplicazione sanzioni per tardiva trasmissione certificazioni Covid *(Art. 1, comma 22 ter)*

- La norma **approvata in Senato e richiesta dall'ANCI**, prevede che **non si applichino le sanzioni** relative alla trasmissione tardiva delle certificazioni Covid per gli anni 2020 e 2021, **qualora gli enti inadempienti trasmettano correttamente, entro il 15 marzo 2023**, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'apposito applicativo web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>.

Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo risparmi per le maggiori spese energetiche (*Art. 3 ter*)

- L'**articolo 3-ter** approvato in Senato approva alcune importanti disposizioni in materia di
- **indebitamento degli enti locali:**
- il **comma 1** estende **fino al 2025** la possibilità di **utilizzare senza vincoli di destinazione**, quindi anche per spese correnti, i **risparmi** derivanti da operazioni di **rinegoziazione dei mutui** e **riacquisto di titoli obbligazionari** emessi;
- il **comma 2** consente agli enti locali nel corso del 2023, **in considerazione dell'emergenza energetica in corso**, di **rinegoziare o sospendere** con deliberazione di giunta, anche in esercizio provvisorio, la **quota capitale di mutui e altre forme di prestito**, fermo restando l'**obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione**;
- sempre in considerazione dei **maggiori costi energetici**, il **comma 3** interviene nella **facilitazione** dell'attuazione di eventuali **accordi siglati tra ABI e le associazioni** rappresentative degli **enti locali**, permettendo che eventuali **sospensioni della quota capitale 2022/2023 dei mutui bancari** possano avvenire in **deroga** alle regole dell'**art. 204 TUEL** e senza la verifica di convenienza di cui all'**art. 41 della legge 448 del 2001**. La norma dispone inoltre che le **sospensioni in questione non rendano necessario il rilascio di nuove garanzie**, prorogando (di un anno) le garanzie già originariamente prestate, in coincidenza con l'allungamento della durata del mutuo stabilito dall'accordo.

Proroga concessioni degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche (*Art. 16, comma 4*)

- La norma, al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, dispone che le **concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche** senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano **in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024**, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
-

Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *(Art. 3 quater)*

- **La norma approvata in Senato**, dispone il differimento al 30 giugno 2023 dei termini per la delibera dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale nel caso di enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nel 2022.

-

PIAO (Art. 10, commi 11 bis e 11 ter)

- **La norma approvata in Senato**, differisce al 31 marzo 2023 i termini per l'adozione del PIAO. **Si precisa che per gli Enti locali vale comunque quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del DM n. 132/2022, secondo cui *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine (per l'adozione del PIAO), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.”***
- Inoltre le nuove disposizioni **confermano** la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato anche in condizione di esercizio provvisorio.

Proventi da sanzioni codice della strada e introiti da parcheggi per spese energetiche *(Art. 11, comma 8 decies)*

- La **norma approvata in Senato**, consente a comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane di utilizzare anche nel corso del 2023, a copertura delle spese per utenze energetiche, ***le riscossioni in conto competenza e in conto residui afferenti agli accertamenti di competenza 2022 – per la sola quota di propria spettanza – derivanti da multe per violazione del codice della strada o da soste a pagamento in aree destinate al parcheggio***, come disposto dal successivo comma 2 dell'articolo 40- bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
- In definitiva, quindi, nel corso del 2023 gli enti locali potranno finanziare il caro bollette utilizzando i richiamati accertamenti confluiti in avanzo di amministrazione a fine esercizio 2022 e per i quali si è registrato un effettivo incasso, anche successivo alla data del 31.12.2022.
-

- ORTENSIO FABOZZI Dottore Commercialista ODCEC Napoli Nord
Legge di bilancio novità in materia di entrate e contabili
-

Normativa di riferimento

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197
(Legge di Bilancio per l'anno 2023)

Comma 29

Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali

Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi già previsto nel 2022 dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022 (Decreto Energia).

Il contributo previsto per i Comuni per l'anno 2023, pari a 350 milioni di euro è quantificabile nel bilancio di Previsione 2023/2025 di ciascun Ente

Apposito Decreto di ripartizione dello stanziamento di 350 milioni di euro destinati ai Comuni

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione.

Sul Sito della Finanza Locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno all'indirizzo

<https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/37> sono pubblicate le assegnazioni previste per ogni singolo Ente.

Comma 774 Fondo di solidarietà comunale

E' previsto un incremento pari a 50 milioni di euro della quota di FSC destinata al ristoro ai Comuni del taglio operato ai sensi del D.L. n. 66/2014 fino all'annualità 2018 compresa.

Nella stima del valore del FSC da iscrivere a Bilancio di Previsione 2023/2025 i comuni devono considerare anche l'incremento previsto per il 2023 della quota "D6 Incremento dotazione F.S.C. 2022 sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. art.1, c. 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L.232/2016. Da rendicontare attraverso i Fabbisogni standard.

Comma 839 Fondo di solidarietà comunale

La quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative va ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La componente ristorativa viene ripartita tra i comuni in misura puntuale sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015) e la componente tradizionale del Fondo, destinata al riequilibrio delle risorse storiche. Quest'ultima quota viene a sua volta assegnata tra i comuni delle RSO sulla base di due criteri: compensativo e perequativo. Il criterio perequativo si basa sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali.

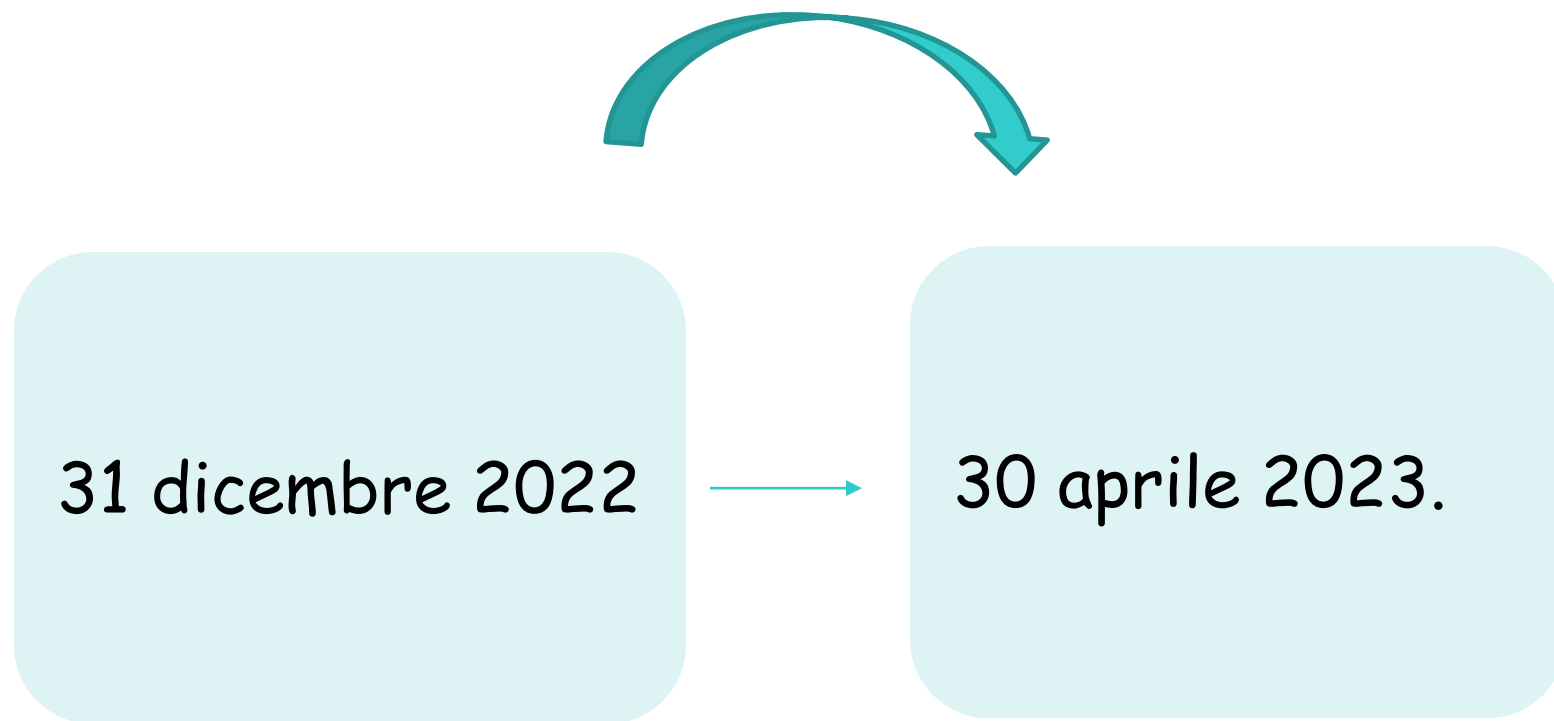
I fabbisogni standard

I fabbisogni standard rappresentano le reali necessità finanziarie di un Ente Locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente.

L'adozione del calcolo dei fabbisogni standard per la distribuzione dei trasferimenti perequativi permette il superamento del vecchio criterio della spesa storica sulla quale si basano attualmente i trasferimenti agli Enti territoriali.

Questo approccio metodologico viene oggi considerata una buona pratica relativa alla progettazione dei sistemi di finanziamento dei governi locali e offre al Paese un'importante chance per ammodernare le relazioni intergovernative e rendere più efficiente la spesa pubblica degli Enti Locali.

Comma 775 Bilancio di Previsione termine approvazione



Comma 775 Avanzo Libero

In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.

Avanzo Libero art. 187, c. 2 TUEL

Utilizzo con provvedimento di variazione:

- a. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie.
- c. per il finanziamento di spese di investimento;
- d. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente.
- e. per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Avanzo Libero

Profili derogatori solo per il bilancio di previsione 2023

- a. i tempi: all'ordinario regime che consente di farlo solo con variazione.
- b. utilizzare l'avanzo solo nell'ambito delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri, ovvero solo dopo aver verificato con provvedimento consiliare la sussistenza degli equilibri di bilancio.

Avanzo Libero ARCONET

Cosa accade con le deroghe comma 775

Utilizzo di entrate straordinarie al fine di approvare il bilancio di previsione in assenza in assenza di equilibrio strutturale.

Una applicazione consolidata ed estensiva del principio contabile determinerebbe uno scardinamento dei principi contabili e un'apertura a situazioni di disavanzo.

DISAPPLICAZIONI SANZIONI

Comma 781 Servizi domanda individuale

La norma esclude l'applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l'anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale.

La sanzione: decurtazione dell'1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti.

DISAPPLICAZIONI SANZIONI

Art 243 tuel Servizi domanda individuale

L'art. 243 del TUEL stabilisce che gli enti locali strutturalmente deficitari, mancato rispetto di almeno parametri di deficitarietà (attualmente fissati ai sensi del [d.m. Interno del 28 dicembre 2018](#)) positivi, devono garantire che il costo "complessivo" della gestione dei servizi a domanda individuale riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i rispettivi proventi tariffari in misura non inferiore al 36%.

DISAPPLICAZIONI SANZIONI

Decreto Ministero Interno 31/12/1983 Servizi domanda individuale

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) **asili nido**;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) **impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili.**

- 9) mattatoi pubblici;
- 10) **mense, comprese quelle ad uso scolastico**;
- 11) **mercati e fiere attrezzati**;
- 12) **parcheggi custoditi e parchimetri**;
- 13) pesa pubblica;
- 14) **servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili**;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili .

Allegato A

Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e comunità montane per il triennio 2019 - 2021						
PARAMETRO	CODICE INDICATORE	Denominaz. dell'indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Soglie (valori percentuali)		
				COMUNI	PROVINCIE E CITTÀ METROP.	COMUNITÀ MONTANE
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del	48%	41%	60%
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del	22%	21%	20%
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di	0	0	0
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del	16%	15%	14%
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del	1,20%	1,20%	1,20%
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del	1%	1%	1%
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello	0,60%	0,60%	0,60%
P8	/	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del	47%	45%	54%

Indicatori sintetici di bilancio			
Para- metro	Codice indica- tore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)) / Accertamenti titoli 1, 2 e 3
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
Indicatori analitici di bilancio			
Para- metro	Codice indica- tore	Tipologia indicatore	Definizione indicatore
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

Rimborso anticipazioni di liquidità

Comma 789

All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui».

Rimborso anticipazioni di liquidità

Comma 789

Gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità

Le anticipazioni di liquidità rientrano tra le operazioni previste dall'art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al principio generale che suddivide le materia di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto. (Articolo 252, comma 4)

Comma 822 e 823 Avanzo Vincolato

Svincolo ed impiego delle quote vincolate del risultato di amministrazione approvato da parte dell'organo esecutivo unitamente al Rendiconto 2022 per:

- la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali.
- la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
- contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche

Comma 782 Anticipo di Tesoreria

Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti confermato per gli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Anticipo di Tesoreria

Art. 222 comma 1 del TUEL- Decreto Legislativo n. 267 del 2000:

"Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei «cinque» dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio".

2023



2021

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario"

Pubbliche
amministrazioni a
livello centrale,
regionale e locali, entro
il termine di 30 giorni

Autorità sanitarie
regionali, entro il termine
di 60 giorni.

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Quantificazione del Fondo garanzia debiti commerciali

Indicatore di riduzione del debito pregresso

Il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente deve essersi ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. (Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio)

Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

E' calcolato come media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti deve essere pari o minore di zero.

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Quantificazione del Fondo garanzia debiti commerciali 2023

Gli enti che intendono avvalersi nel 2023 della facoltà di calcolare il debito residuo scaduto al 31 dicembre 2022 sulla base dei propri dati contabili, devono comunicare contestualmente anche quello scaduto al 31 dicembre 2021 e sottoporre alla verifica del competente Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile l'avvenuta comunicazione dello stock di debito residuo scaduto.

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Quantificazione del Fondo garanzia debiti commerciali

L'importo del FGDC è calcolato applicando delle percentuali agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione riguardanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi facendo riferimento al Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi":

Le percentuali sono:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti del Mac 103, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 per cento per cento degli stanziamenti del Mac. 103 per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 per cento degli stanziamenti del Mac. 103 per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 per cento degli stanziamenti del Mac. 103 per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Sono esclusi dal calcolo dell'accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate.

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Quantificazione del Fondo garanzia debiti commerciali

Gli Enti che non rispettano gli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge n. 145/2018 sono tenuti a stanziare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio con Delibera di Giunta entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno.

Il modulo finanziario del piano dei conti integrato è stato inserito il codice "U.1.10.01.06.001" "Fondo di garanzia debiti commerciali"

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Quantificazione del Fondo garanzia debiti commerciali rendiconto

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al FGDC confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla sommatoria dell'ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'importo accantonato nel corso degli anni nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettate le condizioni di cui agli indicatori prima richiamati.

Nell'esercizio in cui l'Ente rileva il rispetto degli indicatori non viene effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC.

Indennità degli amministratori locali

L'art. 82 del TUEL
prevede la
corresponsione:



Al sindaco, agli assessori ed al
presidente del consiglio comunale
di una indennità di funzione
mensile (dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non
abbiano richiesto l'aspettativa)

Ai consiglieri comunali che
garantiscono la loro
partecipazione a consigli e
commissioni di un gettone di
presenza

Indennità degli amministratori locali

L'art. 82 L'art. 82, comma 8, demanda la puntuale determinazione della misura dell'indennità e del gettone ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Decreto Ministeriale 4 aprile 2000 n. 119

1. le indennità ed i gettoni di presenza in relazione alle categorie di amministratori (sindaco, assessore, presidente del consiglio, consigliere comunale) e alla dimensione demografica degli enti
2. le fattispecie che consentono di applicare alcune minime maggiorazioni;
3. le misure percentuali per definire le indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio;
4. la misura dell'indennità di fine mandato.

Indennità degli amministratori locali

Legge Finanziaria 2006 - Taglio 10%

La legge finanziaria 2006 (art. 1 comma 54 L. 23 dicembre 2005 n. 266) è intervenuta sulla misura delle indennità e del gettone per esigenze di coordinamento della finanza pubblica e ne ha disposto la riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

Il taglio è stato ritenuto strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006. (Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti deliberazione n. 1/2012) (Sezione delle autonomie deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG).

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

Articolo 1, commi da 583 a 587, della l. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022).

A decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei sindaci è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili), secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000 (artt.4 e 5).

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali dal 2024

Classe demografica L. Bilancio 2022 Sindaci metropolitani 100	Percentuale su Trattamento presidenti di regioni
Sindaci metropolitani	100
Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 ab.	80
Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 ab	70
Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	45
Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti	35
Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	30
Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	29
Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti	22
Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	16

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE SINDACI A PIENO REGIME NELL'ANNUALITA' 2024 EX ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

FASCIA	N. ABITANTI	% INDENNITA' PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA	INDENNITA' PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA	INDENNITA' SINDACO A PIENO REGIME NELL'ANNO 2024 COMPRENSIVA DELLA DECURTAZIONE EX ART. 1, C. 54 DELLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
A	Comuni fino a 3.000 abitanti	16,00%	13.800,00 €	2.208,00 €
B	Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	22,00%	13.800,00 €	3.036,00 €
C	Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	29,00%	13.800,00 €	4.002,00 €
D	Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	30,00%	13.800,00 €	4.140,00 €
E	Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti	35,00%	13.800,00 €	4.830,00 €
F	Comuni con popolazione superiore a 50.000 ab.	45,00%	13.800,00 €	6.210,00 €
G	Comuni capoluogo di provincia fino a 100.000 a	70,00%	13.800,00 €	9.660,00 €
H	Comuni capoluogo di regione e comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti	80,00%	13.800,00 €	11.040,00 €
I	Comuni metropolitani	100,00%	13.800,00 €	13.800,00 €

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

• Articolo 1, commi da 583 a 587, della l. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) .

In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 1 è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68 % nell'anno 2023 dell'incremento tra la precedente indennità e quella a regime.

A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 1 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

Le modalità di calcolo delle nuove indennità

Articolo 1, commi da 583 a 587, della l. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) .

In ordine alle modalità di calcolo, a seguito dei chiarimenti intercorsi tra l'ANCI e la Ragioneria Generale dello Stato, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sul differenziale incrementale tra i seguenti valori:

- a) la pregressa indennità di funzione attribuita
- b) il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024.

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

Le modalità di calcolo delle nuove indennità

I Comuni potranno scegliere di applicare l'incremento:

1. in misura graduale per gli anni 2022, 2023 e 2024;
2. nella misura integrale prevista a regime (anno 2024) già a decorrere dall'anno 2022. In tal caso però dovrà essere garantito il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

FASCIA POPOLAZIONE COMUNE	30.001-50.000	
INDENNITA' DI FUNZIONE COMPRENSIVA DELLA DECURTAZIONE EX ART. 1, C. 54 DELLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266	3.114,23 €	
DIFFERENZIALE	1.715,77 €	AUMENTO 2022
PERCENTUALE DEL DIFFERENZIALE DA APPLICARE NEL 2022 AI SENSI DEL COMMA 584 PRIMO PERIODO DELL'ART 1, L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)	45,00%	772,10 €
INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE SINDACO NELL'ANNUALITA' 2022 EX ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)	3.886,33 €	
DIFFERENZIALE 2023		AUMENTO 2023
PERCENTUALE DEL DIFFERENZIALE DA APPLICARE NEL 2023 AI SENSI DEL COMMA 584 PRIMO PERIODO DELL'ART 1, L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)	68,00%	1.166,72 €
INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE SINDACO NELL'ANNUALITA' 2023 EX ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)	4.280,95 €	
INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE SINDACI A PIENO REGIME NELL'ANNUALITA' 2024 EX ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (LEGGE DI BILANCIO 2022)	4.830,00 €	

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

Concorso dello Stato Centrale

Il comma 586 (L. Bilancio 2022) prevede che a favore dei comuni a titolo di "concorso" alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali.

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

Concorso dello Stato Centrale

A tal fine i Comuni interessati devono, entro il prossimo 15 maggio 2023 provvedere alla compilazione di uno specifico Certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022.

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

Certificato TBEL

PASSO 1

Certificazione relativa all'utilizzo dell'incremento del fondo per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Articolo 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234 del 2021

	Importo assegnato	Importo speso	Differenza
Assegnazione ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	€ 2.365,85	€ 0,00	€ 2.365,85
Incremento Sindaco (comprensivo del rateo di fine mandato) 2022 al 45%	€ 3.197,75	€ 2.500,00	€ 697,75
Incremento Vice Sindaco 2022 al 45%	€ 590,35	€ 958,32	-€ 367,97
Incremento Assessori 2022 al 45%	€ 442,76	€ 1.423,74	-€ 980,98
Incremento Pres. Cons. 2022 al 45%	€ 295,18	€ 0,00	€ 295,18
Totale Riparto per l'anno 2022 - 45%	€ 6.891,89	€ 4.882,06	€ 2.009,83

Adeguamento delle indennità degli amministratori locali

Certificato TBEL

.

PASSO 2

Inserisci i dati dalla/e quietanza/e per un importo pari alla differenza tra importo assegnato e importo speso di € **2.009,83**

aggiungi una quietanza

max 255 caratteri



AGGIUNGI



Per aggiungere una nuova quietanza valorizzare i tre campi e selezionare il tasto AGGIUNGI



Numero quietanza

Data quietanza

Importo quietanza

Azioni

Nessuna quietanza è stato ancora inserita

Semplificazioni: Variazioni di bilancio

Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).

Remind: esercizio provvisorio e gestione provvisoria

ART. 163 DEL TUEL

ESERCIZIO PROVVISORIO

Se il rinvio dei termini di approvazione del bilancio è determinato da modalità previste dalla legge

GESTIONE PROVVISORIA

NEL CASO IN CUI IL BILANCIO NON SIA STATO APPROVATO ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO

Remind: esercizio provvisorio e gestione provvisoria

VARIAZIONI PARTE SPESA

- stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli
- compensative all'interno dei macroaggregati anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.

Remind: esercizio provvisorio e gestione provvisoria

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

Possibilita' di effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. capitoli.

Semplificazioni: Enti in disavanzo

Utilizzo delle risorse assegnate per l'attuazione del PNRR anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018 (art. 15, comma DL n. 77 del 2021).

Remind: Avanzo

Per un ente territoriale, l'avanzo di amministrazione è costituito dalla differenza tra le entrate e le spese, in accordo con quanto rilevato dalla gestione di competenza, a cui va sommata la gestione dei residui attivi e passivi.

Remind: Avanzo

RISULTATO LETT. A)

LETT. B) QUOTA ACCANTONATA

CHE SI DIVIDE:

- IN OBBLIGATORIA (FCDE e FAL)
- PRUDENZIALE (RINNOV CONTRATT./ PARTECIP/ CONTENZIOSO)

LETT. C) avanzo vincolato

LETT. D) avanzo destinato a finanziare spese per investimento

LETT. E) avanzo libero (A-B-C-D) se diff negativa DISAVANZO

Remind: Avanzo

AVANZO ACCANTONATO

Costituito dalle risorse per le quali è previsto un obbligo di accantonamento in previsione di spese future. (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e il Fondo di Anticipazione Liquidità (FAL) Rinnov contratt./ Partecip/ contenzioso).

Remind: Avanzo

AVANZO VINCOLATO

Raccoglie le risorse vincolate ad una specifica destinazione su disposizione dell'ente che le ha trasferite, o della legislazione vigente

Remind: Avanzo

**AVANZO DESTINATO A FINANZIARE SPESE
PER INVESTIMENTO**

Risorse indirizzate al
finanziamento esclusivo degli
investimenti.

Remind: Avanzo

AVANZO LIBERO

Contiene le risorse di cui l'ente può usufruire liberamente, e si ottiene sottraendo all'avanzo complessivo (risultato complessivo di amministrazione) le altre sue componenti (avanzo accantonato, vincolato e destinato a finanziare spese per investimenti).

Se negativo, determina la condizione di disavanzo per l'ente locale.

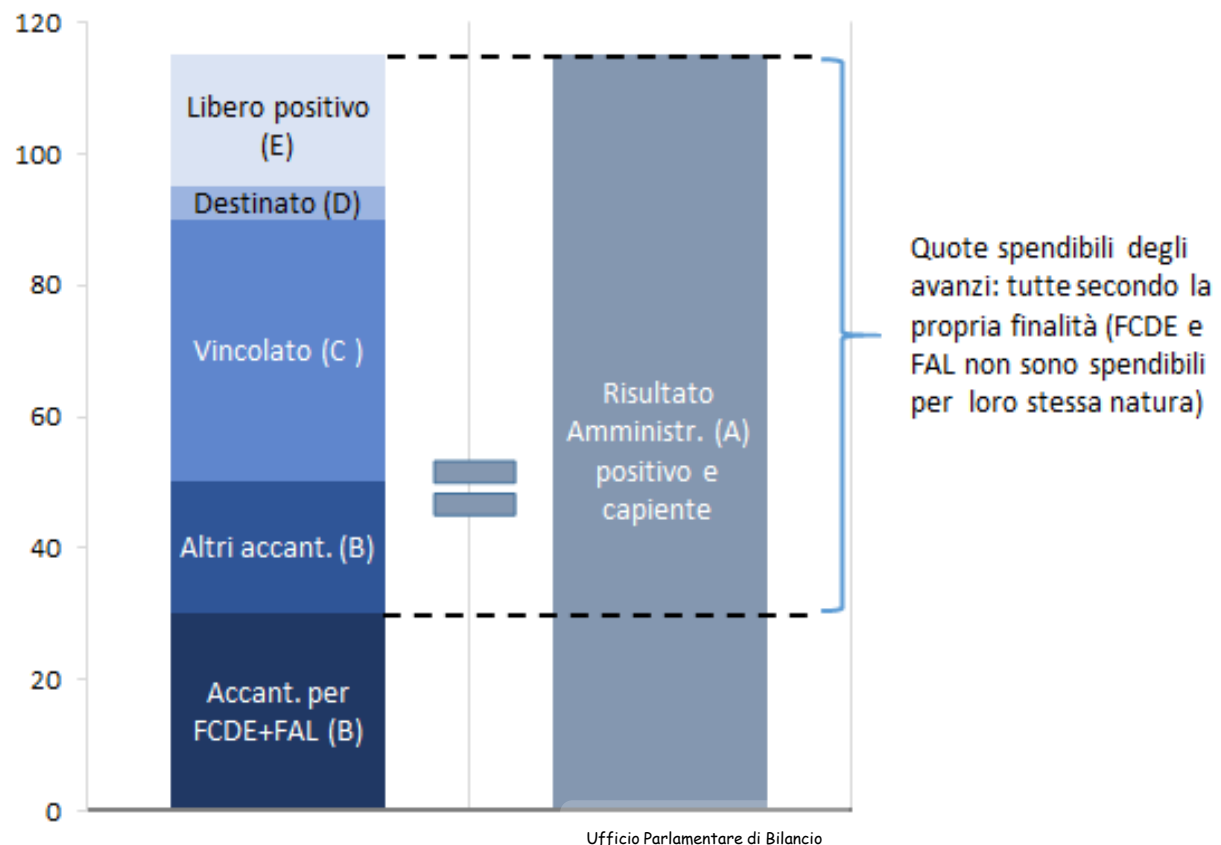
Remind: Spendibilità Avanzo

ENTI IN AVANZO

Piena spendibilità delle diverse voci di avanzo ad eccezione di FCDE e FAL.

Remind: Spendibilità Avanzo

ENTI IN AVANZO



Remind: Spendibilità Avanzo

ENTI IN AVANZO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
			GETIONE	
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.000.000,00 €
Riscossioni	(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00 €
Pagamenti	(-)	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00 €
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.800.000,00 €
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			- €
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.800.000,00 €
Residui attivi - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Residui passivi	(-)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			10.000,00 €
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			70.000,00 €
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A) (2)	(=)			2.720.000,00 €
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)				500.000,00 €
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni) (5)				- €
Fondo anticipazioni liquidità				500.000,00 €
Fondo perdite società partecipate				50.000,00 €
Fondo contezioso				200.000,00 €
Altri accantonamenti				150.000,00 €
		Totale parte accantonata (B)		1.400.000,00 €
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				10.000,00 €
Vincoli derivanti da trasferimenti				20.000,00 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				15.000,00 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				10.000,00 €
Altri vincoli				10.000,00 €
		Totale parte vincolata (C)		65.000,00 €
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte destinata agli investimenti (D)		15.000,00 €
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.240.000,00 €

Remind: Spendibilità Avanzo

ENTI IN DISAVANZO MODERATO

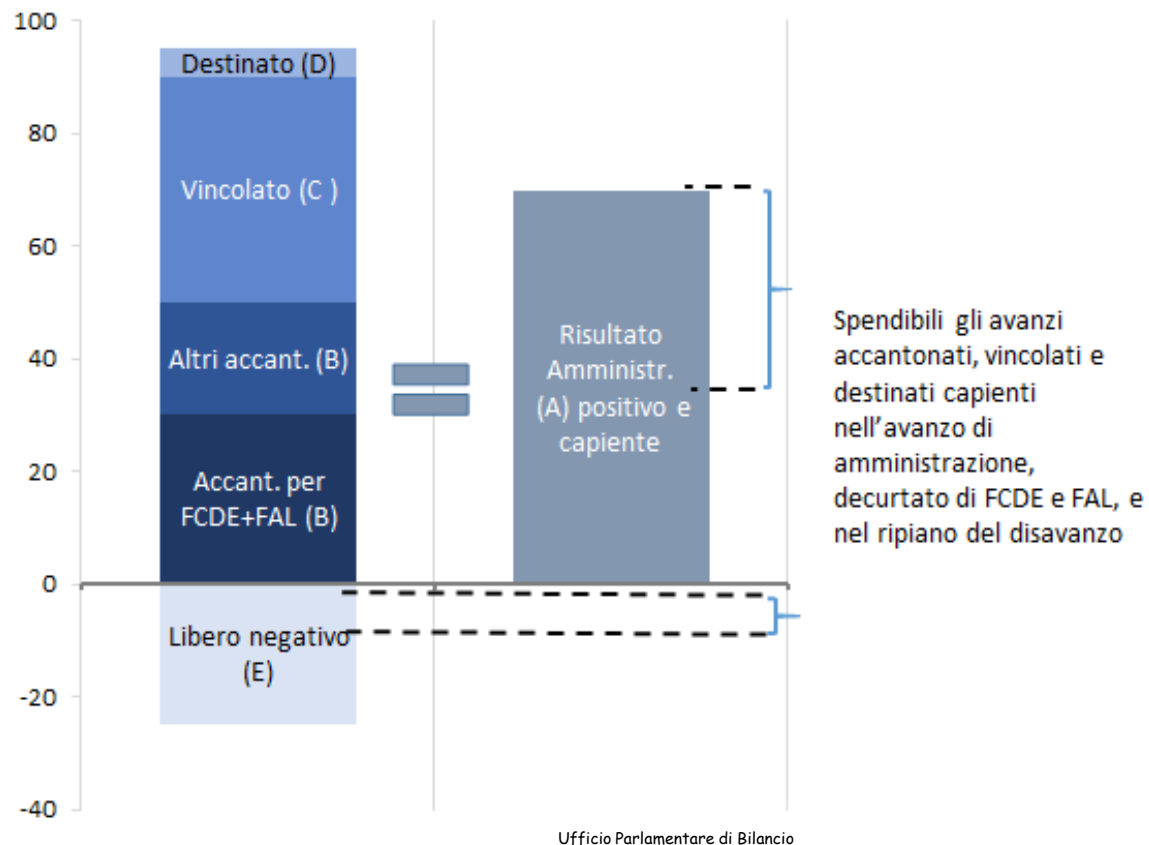
avanzo disponibile negativo (E-) (da ripianare), risultato di amministrazione complessivo (A) positivo e superiore alla somma di FCDE e FAL

Tetto alla spendibilità degli avanzi=

- avanzo di amministrazione complessivo -
- FCDE+FAL) +
- quota ripiano disavanzo.

Remind: Spendibilità Avanzo

ENTI IN DISAVANZO MODERATO



Remind: Spendibilità Avanzo

ENTI IN DISAVANZO MODERATO

		GETIONE		TOTALE
		RESIDUO	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio				460.000,00 €
Riscossioni	(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00 €
Pagamenti	(-)	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00 €
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			260.000,00 €
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			- €
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			260.000,00 €
Residui attivi - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Residui passivi	(-)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			10.000,00 €
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			70.000,00 €
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A) (2)	(=)			1.180.000,00 €
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)				500.000,00 €
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni) (5)				- €
Fondo anticipazioni liquidità				500.000,00 €
Fondo perdite società partecipate				50.000,00 €
Fondo contezioso				200.000,00 €
Altri accantonamenti				150.000,00 €
			Totale parte accantonata (B)	1.400.000,00 €
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				10.000,00 €
Vincoli derivanti da trasferimenti				20.000,00 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				15.000,00 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				10.000,00 €
Altri vincoli				10.000,00 €
			Totale parte vincolata (C)	65.000,00 €
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	15.000,00 €
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 300.000,00 €
				280.000,00 €

Remind: Spendibilità Avanzo

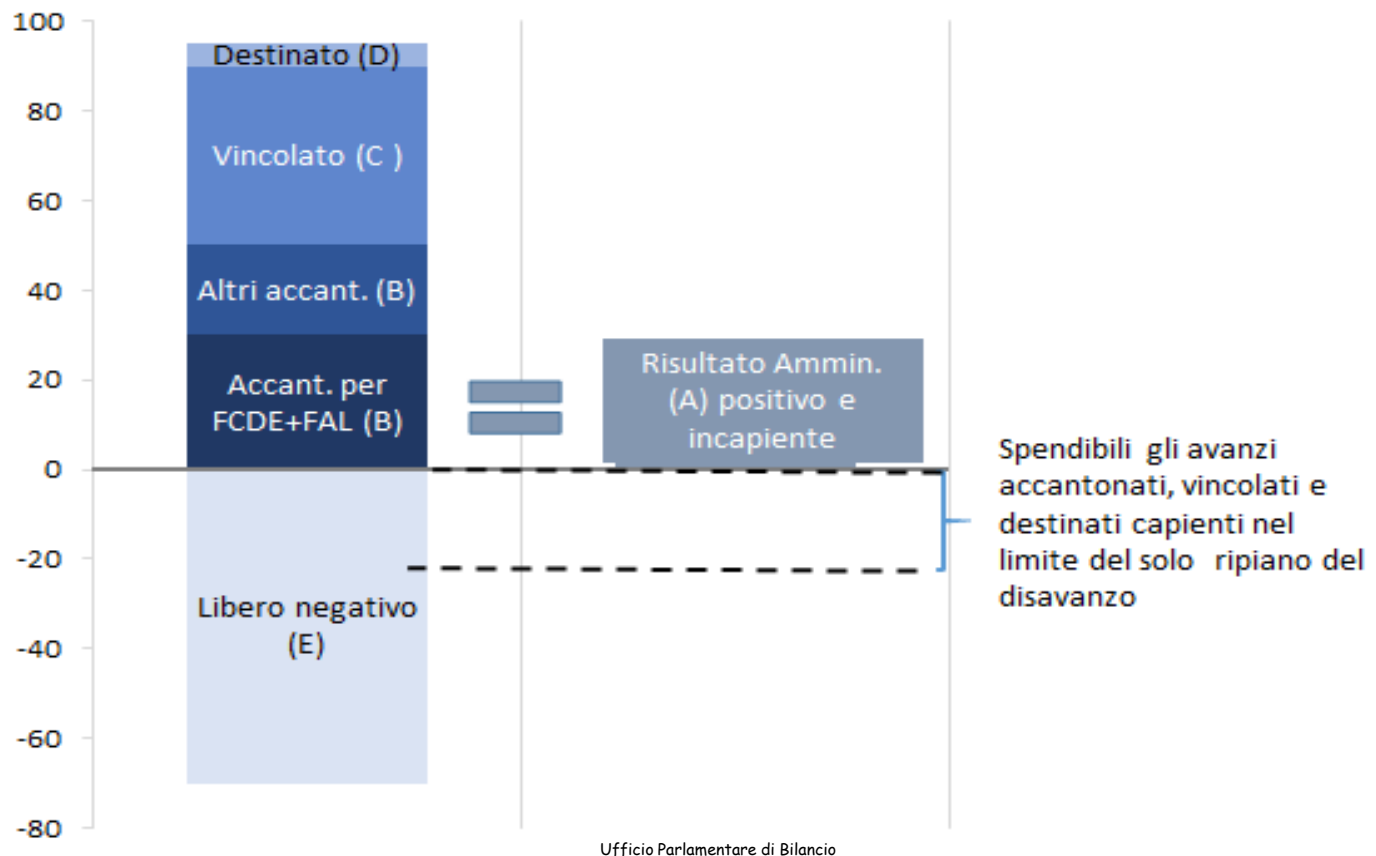
ENTI IN DISAVANZO ELEVATO

Avanzo disponibile negativo (E-) (da ripianare), risultato di amministrazione complessivo (A) negativo o comunque inferiore alla somma di FCDE e FAL

Tetto alla spendibilità degli avanzi quota ripiano disavanzo.

Remind: Spendibilità Avanzo

ENTI IN DISAVANZO ELEVATO



Remind: Spendibilità Avanzo

ENTI IN DISAVANZO ELEVATO

		RESIDUO	GETIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				- €
Riscossioni	(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00 €
Pagamenti	(-)	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00 €
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			- 200.000,00 €
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			- €
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			- 200.000,00 €
Residui attivi - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	1.250.000,00 €	1.000.000,00 €	2.250.000,00 €
Residui passivi	(-)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			10.000,00 €
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			70.000,00 €
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A) (2)	(=)			- 30.000,00 €
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)				30.000,00 €
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni) (5)				- €
Fondo anticipazioni liquidità				30.000,00 €
Fondo perdite società partecipate				5.000,00 €
Fondo contenzioso				5.000,00 €
Altri accantonamenti				150.000,00 €
			Totale parte accantonata (B)	220.000,00 €
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				5.000,00 €
Vincoli derivanti da trasferimenti				5.000,00 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				10.000,00 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				10.000,00 €
Altri vincoli				10.000,00 €
			Totale parte vincolata (C)	40.000,00 €
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	10.000,00 €
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 300.000,00 €
				100.000,00 €

Controlli contabili della Corte dei conti

Nel 2022, il 97 per cento dei controlli contabili della Corte dei conti, esercitato su 1550 Comuni e 14 enti provinciali, hanno rilevato irregolarità contabili o finanziarie attribuibili, in larga parte, a un'applicazione ancora non corretta della contabilità armonizzata.

Rilievi sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione:

- difficoltà nella gestione e nel riaccertamento dei residui attivi e passivi,
- calcolo del fondo pluriennale vincolato
- errori nella costituzione degli accantonamenti e dei vincoli all'interno del risultato di amministrazione, evidenziando criticità ricorrenti nelle modalità di quantificazione dei diversi fondi

Le spese del personale a tempo determinato secondo le novità del 2023

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del
Tribunale di Napoli Nord – Le Novità per gli Enti Locali nella manovra
di Bilancio 2023 - lunedì 06 marzo 2023.

*dott.ssa Anna Farro – responsabile settore finanze e personale del
comune di Scafati*

PERSONALE PER IL PNRR

La Circolare RGS n. 4/2022 in materia di assunzioni a TD a valere sulle risorse del PNRR (art. 1 D.L. n. 80/2021) (1/6)

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito in legge n. 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto una pluralità di misure straordinarie volte a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PPAA coinvolte nell’attuazione del PNRR.

Tra queste spicca la possibilità di effettuare assunzioni straordinarie a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione attingendo dalle risorse del PNRR, disciplinata dall’art. 1 del Decreto. In dettaglio, l’art. 1 ha introdotto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico del progetto i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione

PERSONALE PER IL PNRR

La Circolare RGS n. 4/2022 in materia di assunzioni a TD a valere sulle risorse del PNRR (art. 1 D.L. n. 80/2021) (2/6)

Nella sua prima versione, la norma prevedeva che tutte le assunzioni e gli incarichi fossero soggetti ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero titolare dell'intervento, di concerto con la ragioneria generale dello stato.

L'ANCI ha da subito segnalato la criticità di tale doppia procedura autorizzatoria che rischiava di rallentare non poco la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e ne ha chiesto un correttivo che è stato approvato con l'art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021 che ha innovato in modo significativo l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, semplificandone le modalità applicative.

La Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4/2022 disciplina le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni interessate possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR. Resta di conseguenza sottoposta a verifica preventiva da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento solo l'ammissibilità delle ulteriori spese di personale a carico del PNRR, diverse da quelle inserite nei quadri economici, con modalità demandate ad apposita Circolare.

PERSONALE PER IL PNRR

La Circolare RGS n. 4/2022 in materia di assunzioni a TD a valere sulle risorse del PNRR (art. 1 D.L. n. 80/2021) (3/6)

La Circolare ha preliminarmente chiarito in modo definitivo che anche i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni, quando sono soggetti attuatori di progetti e azioni finanziati con il PNRR, sono da considerare ricompresi tra le “amministrazioni titolari di interventi del PNRR”, e quindi possono procedere con le modalità di reclutamento speciale previste dall’art. 1 del D.L. n. 80/2021, e in particolare individuare autonomamente il fabbisogno di personale, nel rispetto dei criteri definiti dalla Circolare e dagli ulteriori criteri eventualmente individuati dai bandi, da inserire nei quadri economici al fine di richiederne il finanziamento a valere sul PNRR.

In particolare: “per “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, laddove invece, con la dizione “Amministrazione centrale titolare dell’intervento” si intende ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell’attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR, come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni”

PERSONALE PER IL PNRR

Spese ammissibili al PNRR da Circolare MEF (4/6)

Ammissibili alla rendicontazione sul PNRR tutti i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.

OVVERO spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato in attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021.

Elencazione esemplificativa (e non esaustiva) delle tipologie di attività espletabili dal personale assunto a valere sulle risorse dell'Unione europea:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

PERSONALE PER IL PNRR

Limiti di spesa da Circolare MEF (5/6)

La Circolare MEF individua le percentuali massime che le spese di personale potranno raggiungere per ogni singola progettualità, nonché gli importi massimi in termini di valore assoluto.

Doppio limite:

1. la spesa di personale ammissibile a rimborso non deve superare la percentuale individuata in relazione al totale del costo finanziato, inoltre:
2. in ogni caso non può essere superiore al massimale di costo da imputare al progetto individuato in termini di valore assoluto

Fascia	Percentuale	Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento)	Massimale costo personale da imputare al progetto
A	10	Fino a 5.000.000	250.000
B	5	Da 5.000.001 a 15.000.000	600.000
C	4	Da 15.000.001 a 50.000.000	1.500.000
D	3	Da 50.000.000	3.000.000

PERSONALE PER IL PNRR

Spese non ammissibili da Circolare MEF (6/6)

La Circolare afferma che, in base alla regolazione comunitaria, non è prevista la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi PNRR. In particolare: “con il termine “assistenza tecnica” devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Come specificato all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni.

PERSONALE PER IL PNRR

FAQ Governo – Spese Ammissibili – Supporto al RUP (1/2)

Diversamente dai costi per l'espletamento delle attività di assistenza tecnica, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti i servizi di supporto tecnico-operativo, specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto".

Rispetto a quanto già indicato all'interno della Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 4, costituiscono costi ammissibili al piano le spese di consulenza specialistica ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti e non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quale a titolo indicativo e non esaustivo: consulenza legale, consulenza ingegneristica, consulenza in tema ambientale, attività specialistiche di supporto al RUP, i costi sostenuti per i servizi prestati dalle centrali di committenza o committenza ausiliaria per l'espletamento delle procedure di gara, etc..

PERSONALE PER IL PNRR

FAQ Governo – Spese Ammissibili – Supporto al RUP (2/2)

Le attività di consulenza specialistica devono in tutti i casi essere strettamente funzionali ed essenziali alla realizzazione delle attività di progetto e al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativa quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR a meno che non costituiscano specifici investimenti e/o riforme del piano.

Nel caso di costi riferiti a personale interno ed esperti esterni contrattualizzati dalle “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” ossia da tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori (non quindi nel caso di soggetti realizzatori), hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, si rinvia alle procedure previste dalla Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 4.

Assunzioni straordinarie a tempo determinato (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021)

- Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito in legge dalla L. n. 233/2021, ha introdotto alcune importanti previsioni, volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 31-bis e il comma 18-bis dell'articolo 9, introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR.
- Inoltre, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Assunzioni straordinarie a tempo determinato (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021)

- Il primo comma dell'art. 31-bis consente ai Comuni di determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR, attraverso la previsione di importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi.
- La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità.
- Rispetto alle deroghe di carattere ordinamentale, si specifica che il termine apposto per questi contratti di lavoro può essere anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non può superare il 31 dicembre 2026.

Assunzioni straordinarie a tempo determinato (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021)

- Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall'altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.
- In particolare, si stabilisce che:
 - a) le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
 - b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
 - c) infine, le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Assunzioni straordinarie a tempo determinato (art. 31-bis, D.L..n. 152/2021)

- Le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella Tabella 1 annessa al decreto, che si riporta di seguito.

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

Assunzioni straordinarie a tempo determinato (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021)

- Infine, sempre sotto il profilo del regime derogatorio, il **comma 4** chiarisce che le predette assunzioni possono avvenire anche in deroga al divieto di assumere personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016.
- I Comuni strutturalmente deficitari, in pre-dissesto o dissesto (comma 3). Le assunzioni straordinarie a tempo determinato sono consentite anche ai Comuni in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto, previa verifica della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali), che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.
- La valorizzazione dell'esperienza maturata ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato (comma 4). I Comuni possono valorizzare l'esperienza maturata dal personale impiegato a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la previsione di quote di riserva pari al 40% destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi, nei bandi di concorso a tempo indeterminato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021.

Assunzioni straordinarie a tempo determinato (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021)

- Il comma 5 ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le richiamate assunzioni a tempo determinato, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con DPCM, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.
- L'art. 1 comma 828 della Legge di bilancio 2023 ha previsto che, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.

Assunzioni straordinarie a tempo determinato (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021)

- Il DPCM 30/12/2022 (pubblicato nella GU del 20/02/2023) ha effettuato una prima assegnazione del contributo a 760 piccoli Comuni, per un totale di 1.026 unità di personale.
- Un successivo decreto definirà l'assegnazione delle risorse non ancora assegnate anche per le ulteriori finalità individuate dal comma 828 della Legge di Bilancio.

Assunzioni straordinarie a tempo determinato (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021)

Rispetto alle risorse assegnate dal DPCM 31/12/2022 si fa presente che:

- Con riferimento alle risorse assegnate per l'annualità 2022, i Comuni che hanno già proceduto all'assunzione delle unità di personale nel corso del 2022 potranno trattenere le risorse assegnate per tale annualità;
- Con riferimento alle risorse assegnate per l'annualità 2022 a Comuni che non hanno già perfezionato le assunzioni, si attende l'individuazione di una soluzione che consenta di trattenere le risorse per impiegarle nelle annualità 2023-2026;
- Con riferimento alle risorse già assegnate per ciascuna annualità, al momento le stesse possono essere destinate esclusivamente ad assunzioni a tempo determinato (e non anche per il trattamento economico del segretario, o servizi di assistenza tecnica, o incarichi professionali);
- I Comuni beneficiari possono procedere da subito al reclutamento, con tutte le modalità ordinarie di assunzione (mobilità, concorso, scorrimento-convenzionamento graduatorie, comando, etc.).

2.800 tecnici nelle amministrazioni Sud: il «concorso coesione»

- Il comma 179 della legge di Bilancio 2021 (legge 178 del 30 dicembre 2020) ha previsto la copertura economica per il reclutamento a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud di personale tecnico non dirigenziale nel limite massimo di 2.800 unità, stanziando a questo scopo una previsione di spesa massima di 126 milioni di euro.
- In considerazione del fatto che non tutti i 2.800 posti sono stati coperti con le procedure centralizzate, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha predisposto quattro circolari che riportano gli elenchi dei Comuni destinatari delle risorse i quali possono procedere con il reclutamento, lo schema di contratto e le linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

Professionisti al Sud

- L'art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, contribuisce a supportare gli enti locali del Mezzogiorno per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR, destinando 67 milioni al reclutamento di personale altamente specializzato.
- Dopo aver rilevato i fabbisogni espressi dai singoli enti locali del Mezzogiorno e dalle aggregazioni di Comuni, l'Agenzia per la Coesione territoriale procederà alla selezione, attraverso la piattaforma IN.PA e alla successiva contrattualizzazione dei professionisti – per una durata non superiore a 36 mesi.
- A seguito dell'introduzione dell'art. 11 comma 2-bis ad opera della Legge di conversione n.79/2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR", è stata introdotta la possibilità, per le Amministrazioni che hanno espresso il proprio Fabbisogno, di procedere direttamente alla selezione e contrattualizzazione dei Professionisti di alta specializzazione, sulla base di uno schema di contratto-tipo.

Rottamazione quater
Novita' e riflessi sul Bilancio dell'Ente Locale

Vincenzo Natale
Odcec Napoli Nord

Aversa - 6 Marzo 2023

ANALISI DEL CONTESTO

- Ratio della norma
- a) relazione parlamentare di accompagnamento al disegno di legge (crisi economica, crisi pandemica, aumento del costo delle materie prime, mancanza di liquidità, smaltimento del magazzino Equitalia 700 miliardi/euro di cui il 75% circa 460 miliardi /euro già avviato senza esiti azionari esecutivi)
- b) La Corte dei conti con la deliberazione 56/2022 del 23 dicembre scorso afferma a chiare lettere che «non è più rinviabile una riforma del sistema di riscossione coattiva dei tributi, dei contributi e delle entrate locali improntata a logiche manageriali, in grado di superare l'approccio formale dell'agente della riscossione e puntare su una gestione efficiente ed efficace, nel rispetto del principio di compartecipazione alla spesa pubblica secondo la capacità contributiva del singolo, nonché di quelli d'imparzialità e buon andamento della Pa».

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo STRALCIO dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro.

LA REGOLA

Secondo l'art. 1, **commi da 222 a 230**, della l. 29.12.2022, n. 197, alla data del 30 Aprile 2023* (preced.termine 31.3.2023), sono **automaticamente annullati** i debiti di importo residuo, esistenti al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro, importo che comprende **il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni** che risultano dai singoli **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015** dalle amministrazioni **statali**, dalle agenzie **fiscali** e dagli **enti pubblici** previdenziali, **ancorché compresi nelle definizioni** di cui all'art. 3 del d.l. 23.10.2018, n. 119, all'art. 16-bis del d.l. 30.4.2019, n. 34 , e all'art. 1, commi da 184 a 198, della l. 30.12.2018, n. 145.

L'agente della riscossione, entro il 30.9.2023* (prec.termine 30.06.2023), trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate.

La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino alla data del loro annullamento.

Il disegno di legge di Bilancio per il 2023, prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti fino a 1.000 euro, comprensivo di:

- capitale,
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo
- sanzioni,

risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, compresi anche eventuali debiti residui delle rottamazioni precedenti.

La data di cancellazione delle posizioni interessate è fissata al 30 Aprile 2023* (precedente termine

fissato al 31 Marzo 2023) e fino a tale data, **è sospesa** la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di tale importo residuo fino a 1000 euro, **e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.**

Restano invece **definitivamente acquisite le somme** versate anteriormente alla data dell'annullamento.

ANNULLAMENTO/ STRALCIO

con modalita' differenziate a seconda della tipologia degli enti:

- a) **automatico totale** se i carichi sono affidati dalle **amministrazioni statali, agenzia fiscali, enti pubblici previdenziali. Opera per:**
- **capitale, interessi** per ritardata iscrizione a ruolo, **e sanzioni** per carichi dal 2000 al 2015 (art.1 comma 222);
- b) **automatico parziale** se i carichi sono affidati dagli **enti creditorî diversi** dalle amministrazioni statali, agenzia fiscali, e dagli enti pubblici previdenziali. **Opera solo per:**
- **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo, **sanzioni** ed interessi di mora.

Non opera (integralmente dovuti) per:

- capitale, somme per rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione cartella; (art.1, comma 227);

c) **automatico parziale** per sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. **Opera** solo per:

- interessi, comunque denominati;

Non opera (integralmente dovuti) per:

- somme per rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione cartella;

Il successivo **comma 229** rimette alla volontà dei medesimi enti indicati nel comma 227 la **possibilità di deliberare**, nelle forme di legge, di non applicare ai loro crediti le disposizioni di cui allo stesso comma 227 e 228, evitando l'annullamento automatico parziale di cui al punto b.

DELIBERA DELL'ENTE

- nelle forme di legge (delibera di Consiglio Comunale o Giunta se non adesione);
- da adottare entro il 31 Marzo 2023* (prec. termine 31 Gennaio 2023 prorogato dal decreto Legge 198/2022 Milleproroghe);
- da pubblicare, entro il 31 Marzo 2023 (sul sito internet dell'Ente e comunicare all'ADR, via pec, su apposito modello) .

DEBITI ESCLUSI DALLO STRALCIO

Lo stralcio, invece, non trova applicazione con riferimento a:

- A) le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- B) **i crediti derivanti da pronunce** di condanna della Corte dei conti;
- C) **le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**;
- D) **le risorse proprie tradizionali** previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- E) **l'IIVA riscossa all'importazione**.

COME VERIFICARE LA SOGLIA DEI MILLE EURO

I debiti di importo residuo «fino a 1.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Il limite di 1.000 euro è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa. (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/2021).

In caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno, se i singoli carichi non superano i 1.000 euro, possono beneficiare tutti dell'annullamento e carichi esclusi perché d'importo residuo superiore a tale soglia.

DECRETO MILLEPROROGHE

Con il testo del **Decreto legge 198/2022 - Milleproroghe** , convertito in legge n. 14 del 24/02/2023, si interviene sulle misure previste dall'articolo 1 della Legge numero 197 del 2022, commi da 222 a 230: **il comma 229 bis** così recita *"Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015".*

CONSEGUENZE DEL MILLEPROROGHE

Pertanto, per gli enti creditori indicati dal comma 227, si possono verificare queste tre alternative:

a) **il Comune non delibera nulla**. Si applica lo stralcio parziale e quindi sono annullati sanzioni ed interessi di mora, rimanendo a carico del debitore l'imposta, le spese di notifica e le eventuali spese per le procedure esecutive e cautelari; per le cartelle relative alle contravvenzioni stradali sono stralciati gli interessi di mora e gli interessi semestrali di cui all'art. 27, comma legge 689/1981;

b) **il Comune delibera la non adesione allo stralcio parziale**: la cartella rimane integra, ma il contribuente potrà ottenere gli stessi benefici, in termini di riduzione del proprio debito, accedendo alla rottamazione di cui al comma 231, legge 197/2022;

c) **il Comune delibera lo stralcio totale**, reso ora possibile dal nuovo comma 229-bis Milleproroghe. Il credito comunale è integralmente azzerato. Si ricorda ulteriormente che questa opzione è adottabile **solo dagli enti che non abbiano già deliberato il diniego allo stralcio parziale**.

Il **nuovo comma 229-quater** prevede che, in caso di adozione del provvedimento che dispone lo stralcio totale, ai fini **del rimborso delle spese relative alla notifica delle cartelle**, nonché di quelle relative alle procedure esecutive e cautelari, **l'Agenzia delle entrate-Riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023**, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, **apposita richiesta all'ente creditore**. **Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 Dicembre 2023, in dieci rate annuali**, con onere a carico dell'ente creditore.

- Cambia il calendario dello stralcio:

- a) **cancellazione** automatica effettiva al 30 Aprile 2023;
- b) **Sospensione** attività di riscossione fino al 30 Aprile 2023;
- c) **Comunicazione** della rendicontazione agli enti creditori delle quote annullate da parte di **ADR**, entro il 30 Settembre 2023;
- d) **Efficacia delle Delibere** dal momento della loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (senza attendere invio al dipartimento Finanze da effettuarsi comunque entro il 30 Aprile 2023 ma solo per fini statistici).

DEFINIZIONE AGEVOLATA

I commi da 231 a 252 dell'art.1 hanno introdotto una **nuova procedura di rottamazione**, prevedendo che possono essere definiti in modo agevolato, secondo le disposizioni contenute nei medesimi commi, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1 Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022**.

Condizioni :

a) se e soltanto i predetti **Enti si pronuncino adottando apposita delibera** entro il 31 Gennaio 2023, pubblicata sul sito istituzionale dell' Ente deliberante e comunicata via pec all'agente della riscossione;

b) se il debitore presenta **entro il 30 Aprile 2023 la dichiarazione di adesione** alla definizione, indicando il **numero rate**, l' eventuale **pendenza di giudizi** riferiti ai carichi e assume **impegno a rinunciare** agli stessi giudizi;

c) se il debitore paga sorta capitale e somme dovute a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione cartella. (unica soluzione 31 Luglio 2023, ovvero con interessi al 2%, in numero massimo di 18 rate consecutive di cui 1 e 2 rata, di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute il 31 Luglio e il 30 Novembre 2023 e le restanti 16 rate di pari ammontare con scadenza 28 Febbraio, 31 Maggio, 31 Luglio, 30 Novembre di ogni anno a decorrere dal 2024).

COMUNICAZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

a) trasmette, **entro il 30 Settembre 2023*** (30 Giugno 2023 termine prorogato dal Milleproroghe), l'elenco delle quote annullate agli enti creditori (art.1 comma 222 stralcio);

b) trasmette, **entro il 31/12/2028**, l'elenco delle quote annullate (art.1 comma 250 definizione agevolata), considerando la possibile **rateizzazione** del pagamento delle somme dovute.

EFFETTI DELLE PROCEDURE DI STRALCIO E DI DEFINIZIONE AGEVOLATA SUI BILANCI DEGLI ENTI

L'**eventuale disavanzo**, conseguente alle operazioni di stralcio di tali crediti, potrà essere ripianato in un numero massimo **di cinque annualità a quote costanti**. (art.1, comma 252 della L.197/2022).

Tale importo **non potrà essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio**, **al netto del minor accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione**.

NEL RENDICONTO 2023

Gli effetti dello stralcio delle cartelle fino a 1000 euro per gli Enti che non hanno deliberato il blocco ovvero per quelli che abbiamo deciso di aderire allo stralcio integrale (come previsto dalla legge di conversione del DI Milleproroghe)

Procedura (Decreto Ministeriale Mef del 14 Luglio 2021 – G.U n.183 del 2/8/221) :

- a) adottare apposito provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2023, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione, contestualmente al riaccertamento ordinario;
- b) atto deliberativo trasmesso tempestivamente al Consiglio Comunale per l'approvazione;
- c) la cancellazione dal conto del bilancio dei residui attivi individuati nell'elenco delle quote annullate trasmesso dall'agente della riscossione, entro il 30 Settembre 2023* (prec.termine 30 Giugno 2023 prorogato dal decreto Milleproroghe);

- d) la riduzione del Fcde accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, di un importo corrispondente a quello riguardante i residui attivi cancellati;
- e) la determinazione del maggior disavanzo, pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati e la riduzione del Fcde;
- f) la cancellazione dei crediti dallo stato patrimoniale.

In sede di approvazione del rendiconto 2023 potrà essere esercitata la facoltà del ripiano in cinque anni, a decorrere all'esercizio 2024.

NEL RENDICONTO 2028

Analoga operazione dovrà essere effettuata per lo stralcio e l'eventuale disavanzo conseguente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che sono annullati limitatamente agli interessi, sanzioni, interessi di mora e alle somme maturate a titolo di aggio. In questo caso è prevista la possibilità di rateizzazione delle somme ancora dovute, con scadenza ultima rata a novembre 2027. Ai fini del rendiconto 2028, pertanto, contestualmente al riaccertamento ordinario, con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione, si provvederà al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2028 (secondo le modalità di cui al Dm Mef 14 luglio 2021). Potrà infine essere esercitata la facoltà del ripiano in cinque anni a decorrere dall'esercizio 2029.

CRITICITA' DELLA NORMA

- Inevitabile ripercussioni della norma stralcio/ rottamazione sui Bilanci degli Enti che saranno ulteriormente stressati in termini minor entrate (taglio dei residui attivi, peggioramento delle percentuali di riscossione da pagamento spontaneo delle entrate coinvolte).
- Assenza di copertura per gli Enti per i mancati introiti con istituzione di Fondo a reintegro totale o parziale a carico del Bilancio dello Stato.
- Rottamazione quater nulla prevede per gli Enti che riscuotono mediante ingiunzione diretta (evidente disparita' di trattamento tra gli Enti in riscossione coattiva mediante ingiunzione ed Enti che affidano il ruolo a ADR).
- Vuoto normativo della norma per il caso degli Enti in dissesto finanziario la cui adesione allo stralcio parziale, integrale e/o alla rottamazione quater ha inevitabili conseguenze sulla liquidazione della massa attiva rimessa alla competenza degli OSL, che, nel risanamento dell'Ente hanno poteri

sostitutivi degli organi ordinari dell'Ente locale (mancata previsione del parere obbligatorio nel caso di adesione allo stralcio integrale).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE